


20



*Ministero della Giustizia*

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI  
PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L. VO  
28.8.2000, N.274, 2 D.M. 26.3.2001, artt. 186 CO. 9 BIS E  
187 CO. 8 D.Lgs. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010**

**Premesso**

Che a norma dell' art. 54 del D.L. n. 274 del 28 agosto 2000, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

1

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale marzo 2001, emanato a norma dell' art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate dell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell' educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

20

*Ministero della Giustizia*

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

2

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa

E

L'ente Comune di Sapri, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco arch. Giuseppe Del Medico,

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

L'oggetto della presente Convenzione riguarda lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.Lgs. 28.8.2000, n. 274, 2 D.M. 26.3.2001, artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, L. 120/2010.

L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d. lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'



20

*Ministero della Giustizia*

attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

**Art. 2**

L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell' art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

**Art. 3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Responsabile di Settore Sig. Antonio Abbadessa la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

**Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla conversione.

3

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**Art. 5**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

*22*



20

Ministero della Giustizia

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell' ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Lagonegro, 20/6/2014

PER L'ENTE  
IL SINDACO DEL COMUNE

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



*Ministero della Giustizia*

21

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA  
UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI:**

- A) **54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28.8.2000, N. 274;**
- B) **2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26.3.2001;**
- C) **186, C. 9\_BIS E 187, C. 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1992;**
- D) **33 DELLA LEGGE 29.7.2010, N. 120**

**PREMESSO che:**

- a) a norma dell' art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- b) l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale marzo 2001, emanato a norma dell' art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate dell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- c) l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:
  - 1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell' educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  - 2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un' attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d) il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/ 2000;

HL

e) l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

**TRA**

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del **Presidente del Tribunale di Lagonegro**, giusta la delega di cui in premessa

**E**

L'ente **Comune di Ispani**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Edmondo Iannicelli,

**si conviene e si stipula**

quanto segue:

**Art. 1**

L'ente consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d. lgs. 285/1992, presti presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti: Manutenzione del verde pubblico comunale, dei beni immobili comunali, pitturazioni, nettezza urbana.

**Art. 2**

L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

**Art. 3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Ufficio Tecnico - Arch. Pasquale Leone.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

**Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**Art. 5**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni, dovranno

redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

4

**Art. 7**


Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

**ART. 8**

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Lagonegro, 14/11/2014



Per il Comune di Ispani

II SINDACO

Dott. Edmondo IANNICELLI -

*[Handwritten signature of Edmondo Iannicelli]*

Per il Ministero della Giustizia  
II PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI  
LAGONEGRO  
- Dott. Matteo Claudio ZARRELLA

*[Handwritten signature of Matteo Claudio Zarrella]*





# Ministero della Giustizia

22

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI  
PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO  
28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E  
187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

## Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.



stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

### TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del...Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in premessa

E

L'ente [redacted], nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor [redacted]

CITRANGOLA GIUSEPPE

\*  
PROTEZIONE CIVILE  
I SIRENESI  
Viale Colombo  
85042 LAGONEGRO (Pz)  
C. Fisc. 91003080768

si conviene e si stipula

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D L.VO 28.8 2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

quanto segue:

**Art. 1**

L'ente consente che n. **42** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

22

ATTIVITÀ NON RETRIBUITA IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ  
DEI CONDANNATI ALLA PENA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL D.L. 274/2000, 186 E 187 D.LGS. 285/1992  
E DEL D.M. 26 MARZO 2001

**Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

**Art. 3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

ATTIVITÀ NON RETRIBUITA IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ  
DEI CONDANNATI ALLA PENA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL D.L. 274/2000, 186 E 187 D.LGS. 285/1992  
E DEL D.M. 26 MARZO 2001

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. (22)

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

**Art. 8**

14

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 12-02-2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE  
*Giuseppe Cirio*  
PROTEZIONE CIVILE  
I SIRENESI  
Viale Colombo  
85042 LAGONEGRO (Pz)  
C. Fisc.: 91003080768

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

*Di Marco*  
*Zarrella*

Prot. 1426  
28.4.2015



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

( ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

**PREMESSO**

**CHE:** L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

**CHE:** L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

**CHE:** L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

**CHE:** Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

**CHE:** l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio ZARRELLA, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente/Organizzazione, in persona del legale rappresentante *p.t.* Dr.ssa Floriana Orofino-Presidente AVIS Comunale di Episcopia



**ART.1**  
**"Attività da svolgere"**

L'Ente consente che i condannati (massimo 3 per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

**ART.2**  
**"Modalità di svolgimento"**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.



**ART.3**

**“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”**

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

**ART.4**

**“Modalità del trattamento”**

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**ART.5**

**“ Divieto di retribuzione”**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

**ART.6**

**“ Assicurazione”**

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**ART.7**

**“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”**

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. ( Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il



LOGO ENTE PUBBLICO/ORGANIZZAZIONE

difensore di fiducia ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8**  
**"Risoluzione della Convenzione"**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART.9**  
**" Durata della Convenzione e adempimenti successivi"**

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal \_28/04/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Lagonegro, 28/04/2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

*Dott. Matteo Claudio Zarrella*

IL PRESIDENTE AVIS COMUNALE DI EPISCOPIA

Dr.ssa Floriana Orofino





23

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

AVIS COMUNALE EPISCOPIA

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

OROFINO FLORIANA, n. 15/02/1965 Episcopia (PZ) ivi residente alla Via Siris nr. 44


TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) chiamata dei donatori, assistenza ai donatori nei giorni stabiliti per la donazione, aggiornamento dell'archivio corrente e storico dell'AVIS comunale, attività amministrativa connessa alle donazioni.



**GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.**

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.  
Dal lunedì al venerdì' dalle ore 8,30 alle ore 17,30

**CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI**

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

**NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI**

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".  
Il responsabile viene individuato nella persona di CHIACCHIO PIETRO, n. Episcopia il 24/11/1962 ed ivi residente alla Piazza Arcieri n.1

22  
BIS

  
**COMUNE FARDELLA**  
*Provincia di Potenza*

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI  
PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L. VO  
28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8  
D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010**

**Premesso**

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità  
ai sensi degli artt. 54 D.L.vo 28.8.2000, N.274 E 2 D.M. 26.3.2001

21

presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- 2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.

che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidente dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2 comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

**TRA**

**Il Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del.....Presidente del Tribunale di Lagonegro giusta la delega di cui in premessa

**E**

L'ente Comune di Fardella, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore, signora **Domenica Orofino**,



**si conviene e si stipula**

**quanto segue:**

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo 28.8.2000, N.274 E 2 D.M. 26.3.2001

### **Art. 1**

L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### **Art. 3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità  
ai sensi degli artt. 54 D.L.vo 28.8.2000, N.274 E 2 D.M. 26.3.2001

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possono fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali

responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

*2/11*

**Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal **7 MAG. 2015** e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE  
IL SINDACO

*Antonio Profino*



PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

*[Handwritten signature]*



## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

( ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

### **PREMESSO**

**CHE:** L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

**CHE:** L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

**CHE:** L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

**CHE:** Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

**CHE:** l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

**Tutto ciò premesso**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente *p.i.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Sala Consilina (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.i.* dott. Cavallone Francesco.



**ART.1**  
**“Attività da svolgere”**

L'Ente consente che i condannati (massimo \_\_\_\_ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

**L'Ente specifica che:**

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

**ART.2**  
**“Modalità di svolgimento”**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

29

### ART.3

#### “ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

### ART.4

#### “Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### ART.5

#### “ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

### ART.6

#### “ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

M

### ART.7

#### “ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. ( Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

25

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8**  
**"Risoluzione della Convenzione"**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART. 9**  
**"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"**


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

*Sala Consilina, 14.03.2015*

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

*Dott. Matteo Claudio Zarrella*



Il Sindaco

*Dott. Cavallone Francesco*



<p align="center"><b><u>DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE</u></b></p> <p><u>COMUNE DI NOLA CONSILIA</u></p>
<p align="center"><b><u>GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE</u></b></p> <p><u>CAVALLO FRANCESCO</u></p> <p><u>POLLA 20/04/1969</u></p>
<p align="center"><b><u>TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE</u></b></p> <p>L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti. La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.</p> <p>I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:</p> <p><input type="radio"/> prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);</p>

A

25

- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città ( salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini ( accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

**GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.**

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

**CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI**

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

**NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI**

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

A

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

( ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

### PREMESSO

**CHE:** L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

**CHE:** L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

**CHE:** L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

**CHE:** Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

**CHE:** l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

### SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Casalbuono (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Romano Attilio.

## ART.1 "Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo \_\_\_\_ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

### L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

## ART.2 "Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

26

### **ART.3**

#### **“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”**

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

### **ART.4**

#### **“Modalità del trattamento”**

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### **ART.5**

#### **“ Divieto di retribuzione”**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

### **ART.6**

#### **“ Assicurazione”**

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### **ART.7**

#### **“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”**

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. ( Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).



Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8**  
**"Risoluzione della Convenzione"**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART.9**  
**"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"**



La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

*Sala Consilina, 14.03.2015*



Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

*Dott. Matteo Claudio Zarrella*

Il Sindaco

*Dott. Romano Attilio*

26

**DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE**

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città ( salvaguardia del patrimonio boschivo e



26

forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)

- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini ( accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

#### GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

#### CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

#### NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

27

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

( ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

### PREMESSO

**CHE:** L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

**CHE:** L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

**CHE:** L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

**CHE:** Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

**CHE:** l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

### Tutto ciò premesso

### SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale San Pietro al Tanagro (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Quaranta Domenico



**ART.1**  
**“Attività da svolgere”**

L'Ente consente che i condannati (massimo \_\_\_\_ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

**ART.2**  
**“Modalità di svolgimento”**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.



**ART.3**

**“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”**

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

**ART.4**

**“Modalità del trattamento”**

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**ART.5**

**“ Divieto di retribuzione”**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

**ART.6**

**“ Assicurazione”**

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**ART.7**

**“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”**

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).



Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8**  
**"Risoluzione della Convenzione"**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART. 9**  
**"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"**


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

*Sala Consilina, 14.03.2015*


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

*Dott. Matteo Claudio Zarrella*



Il Sindaco

*Dott. Domenico Quaranta*



DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città ( salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini ( accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_





**GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.**

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

27

**CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI**

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

**NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI**

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

( ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

### PREMESSO

**CHE:** L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

**CHE:** L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

**CHE:** L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

**CHE:** Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

**CHE:** l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

### Tutto ciò premesso

### SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Buonabitacolo (SA) in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Rinaldi Elia.

**ART.1**  
**“Attività da svolgere”**

L'Ente consente che i condannati (massimo \_\_\_\_\_ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

**L'Ente specifica che:**

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

**ART.2**  
**“Modalità di svolgimento”**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

**ART.3**

**“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”**

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

**ART.4**

**“Modalità del trattamento”**

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**ART.5**

**“ Divieto di retribuzione”**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

**ART.6**

**“ Assicurazione”**

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**ART.7**

**“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”**

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. ( Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).



Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

28

**ART. 8**  
**"Risoluzione della Convenzione"**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART.9**  
**"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"**

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

*Sala Consilina, 14.03.2015*

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

*Dott. Matteo Claudio Zarrella*

Il Sindaco

*Dott. Rinaldi Elia*



28

**DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE**

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

287

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

#### GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

#### CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

#### NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

( ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

### **PREMESSO**

**CHE:** L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

**CHE:** L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

**CHE:** L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

**CHE:** Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

**CHE:** l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

### **Tutto ciò premesso**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Caggiano (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Caggiano Giovanni.



**ART.1**  
**“Attività da svolgere”**

L'Ente consente che i condannati (massimo \_\_\_\_\_ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

**L'Ente specifica che:**

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

**ART.2**  
**“Modalità di svolgimento”**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

### ART.3

#### “ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

### ART.4

#### “Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso, l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### ART.5

#### “ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

### ART.6

#### “ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### ART.7

#### “ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. ( Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

29

**ART. 8**  
**"Risoluzione della Convenzione"**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART. 9**  
**"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"**


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

*Sala Consilina, 14.03.2015*


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

*Dott. Matteo Claudio Zarrella*



Il Sindaco

**Dott. GIUSEPPE CAGGIANO**  
**Dott. Giovanni CAGGIANO**





29

**DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE**

---

---

**GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE**

---

---

**TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE**

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città ( salvaguardia del patrimonio boschivo e

forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)

- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini ( accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

29

**GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.**

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

**CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI**

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

**NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI**

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

( ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

### PREMESSO

**CHE:** L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

**CHE:** L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

**CHE:** L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

**CHE:** Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

**CHE:** l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

### Tutto ciò premesso

### SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale San Rufo (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* Marmo Michele

**ART.1**  
**“Attività da svolgere”**

L'Ente consente che i condannati (massimo 3 per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

**L'Ente specifica che:**

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

**ART.2**  
**“Modalità di svolgimento”**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

**ART.3**

**“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”**

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

**ART.4**

**“Modalità del trattamento”**

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**ART.5**

**“ Divieto di retribuzione”**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

**ART.6**

**“ Assicurazione”**

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**ART.7**

**“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”**

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. ( Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

30





Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

30

**ART. 8**  
**"Risoluzione della Convenzione"**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART.9**  
**"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"**

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.




Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

*Sala Consilina, 14.03.2015*

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

*Dott. Matteo Claudio Zarrella*



Il Sindaco

*Michele Marmo*



DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

COMUNE DI SAN RUFO (SA)

30

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

MARMO MICHELE

S. RUFO(SA) 11.10.1963

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

( ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

### PREMESSO

**CHE:** L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

**CHE:** L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

**CHE:** L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

**CHE:** Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

**CHE:** l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

### SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.i.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Sant'Arsenio (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.i.* dott. Antonio Coiro

21

**ART.1**  
**“Attività da svolgere”**

L'Ente consente che i condannati (massimo \_\_\_\_\_ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.


In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

**L'Ente specifica che:**

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.



**ART.2**  
**“Modalità di svolgimento”**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

201

### ART.3

#### **“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”**

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

### ART.4

#### **“Modalità del trattamento”**

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### ART.5

#### **“ Divieto di retribuzione”**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

### ART.6



#### **“ Assicurazione”**

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### ART.7

#### **“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”**

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. ( Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8**  
**"Risoluzione della Convenzione"**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART. 9**  
**"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"**


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

*Sala Consilina, 14.03.2015*


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

*Dott. Matteo Claudio Zarrella*



Il Sindaco

*Dott. Antonio Coiro*





201

**GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.**

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

**CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI**

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

**NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI**

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

**COMUNE di SANT'ARSENIO**  
(Provincia di Salerno)

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

ANTONIO COIRO  
NATO A SANT'ARSENIO IL 21/07/1945

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_



31

**GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.**

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

**CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI**

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

**NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI**

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

( ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

### **PREMESSO**

**CHE:** L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

**CHE:** L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

**CHE:** L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

**CHE:** Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

**CHE:** l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

### **Tutto ciò premesso**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.i. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Montesano S/M, in persona del Sindaco rappresentante p.i., dott. Fiore Volentini Donato

**ART.1**  
**“Attività da svolgere”**

L'Ente consente che i condannati (massimo \_\_\_\_\_ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

**L'Ente specifica che:**

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

**ART.2**  
**“Modalità di svolgimento”**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

**ART.3**

**"Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"**

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individuali, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

**ART.4**

**"Modalità del trattamento"**

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**ART.5**

**"Divieto di retribuzione"**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

**ART.6**

**"Assicurazione"**

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**ART.7**

**"Verifiche e relazione sul lavoro svolto"**

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. ( Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

92

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8**  
**"Risoluzione della Convenzione"**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART.9**  
**"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"**


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14 marzo 2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

*Sala Consilina, 14.03.2015*


**Il Presidente del Tribunale di Lagonegro**

*Dott. Matteo Claudio Zarrella*



**Il Sindaco**

*Dott. Fiore Volturni Donato,*





32

**DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE**

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_



**GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.**

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

**CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI**

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

**NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI**

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

*[Handwritten signature]*

## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

( ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

### **PREMESSO**

**CHE:** L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

**CHE:** L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

**CHE:** L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

**CHE:** Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonero (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

**CHE:** l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

### **Tutto ciò premesso**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonero (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Sassano (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dr. Pellegrino Tommaso



**ART.1**  
**"Attività da svolgere"**

L'Ente consente che i condannati (massimo \_\_\_\_ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

**L'Ente specifica che:**

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

**ART.2**  
**"Modalità di svolgimento"**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

**ART.3**

**" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"**

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

**ART.4**

**"Modalità del trattamento"**

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**ART.5**

**" Divieto di retribuzione"**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

**ART.6**

**" Assicurazione"**

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**ART.7**

**" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"**

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. ( Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia ( se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8**  
**"Risoluzione della Convenzione"**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART. 9**  
**"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"**


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

*Sala Consilina, 14.03.2015*


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

*Dott. Matteo Claudio Zarrella*



Il Sindaco

*Dr. Tommaso Pellegrino*



33

**DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE**

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città ( salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini ( accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_





22

Comune di Sesto

**GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.**

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

**CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI**

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

**NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI**

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".